

REGOLAMENTO

Norme relative all'accesso e all'uso della rete informatica ITAS Pietro Scalcerle

Art. 1. *Oggetto e ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica della scuola e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire all'interno o all'esterno di essa.
2. L'accesso alla rete della scuola è condizionato all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.
3. L'uso delle risorse e dei servizi della rete è subordinato al rispetto da parte degli utenti del presente regolamento

Art. 2. *Principi generali.*

1. L'ITAS P. Scalcerle promuove l'utilizzo della propria rete (e delle altre reti cui la stessa è interconnessa) quale strumento utile a perseguire finalità didattiche.
2. Gli utenti manifestano liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi.
3. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.

Art. 3 *Definizioni.*

1. Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associato:

Utenti (User)

Tutti coloro che hanno accesso alla rete dell' ITAS P. Scalcerle alla luce del presente regolamento.

Rete (LAN)

L'insieme delle attrezzature che consentono la fornitura di servizi, il collegamento informatico tra le diverse stazioni di lavoro e l'accesso alle reti esterne.

Rete Internet

La rete di reti basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.

Abuso

Qualsivoglia violazione del presente regolamento o di altre discipline civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete.

Art. 4 *Soggetti che possono avere accesso alla rete della scuola*

1. Hanno diritto di accedere alla Rete: i docenti della scuola, il personale non docente, gli studenti.
2. Possono accedere alla rete per il periodo di tempo necessario all'espletamento dei loro compiti: i visiting professors, studenti o ricercatori esterni impegnati in attività consentite dalla scuola.
3. L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.
4. l'accesso di determinate categorie di utenti può essere regolamentato quando questo è richiesto da ragioni tecniche.
5. Per conseguire l'obiettivo di assicurare il miglior funzionamento delle risorse disponibili la possono essere emanati appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.

Art. 5 *Modalità di accesso alla rete.*

1. Chi vuole ottenere accesso alla rete della scuola deve inoltrare domanda al Responsabile della rete

2. L'utente ottiene l'accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.
4. Qualsiasi accesso alla rete viene associato ad un persona fisica cui imputare le attività svolte utilizzando il codice utente, il sistema personale, il sistema server, l'accesso remoto.

Art. 6 - Gestione di username e password

1. Ogni accesso ai servizi di rete deve avvenire tramite assegnazione di username e di password segrete e personali; è vietata l'assegnazione di password collettive o non riconducibili ad un soggetto fisico.
2. L'Amministratore di sistema, che ha il compito di gestire le modalità di assegnazione e distribuzione delle password, deve implementare le procedure più opportune per garantirne l'integrità e la riservatezza.
3. Gli username devono rispettare i seguenti criteri:
 - a. La scadenza di validità coincide con risoluzione del rapporto di lavoro/studio con la scuola.
4. Le password devono rispettare i seguenti criteri:
 - a. lunghezza minima 6 caratteri,
 - b. titolarità.
 - c. cambio periodico della password su richiesta dell'interessato

Art. 7 Attività vietate.

1. È vietato usare la rete:
 - a. In modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
 - b. In modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.
 - c. Per scopi incompatibili con l'attività istituzionale della scuola come creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo.
 - d. Per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne alla scuola
 - e. Per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
 - f. Per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
 - g. Per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
 - h. Per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni o il danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate
 - i. Per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno.
 - j. È inoltre vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.

Art. 8 Di alcuni servizi particolari.

1. Gli utenti che vogliono attivare servizi assimilabili a bollettini, fogli redazionali o testate giornalistiche quali: bacheche elettroniche, giornali elettronici, e simili devono inoltrare richiesta al Dirigente scolastico, dichiarando i fini tali attività. L'utente deve dichiarare per iscritto che intende

- assumersi la responsabilità degli abusi che possono essere commessi, anche da terzi non utenti, attraverso detti servizi.
2. Il Dirigente scolastico autorizza l'attivazione dei servizi di cui al comma precedente una volta accertata la loro inerenza ai fini istituzionali della scuola
 3. Ciascun utente può in ogni momento ricorrere al Dirigente scolastico per far acclarare la legittimità della propria attività sulla rete e la conformità della stessa al presente regolamento.

Art. 9 Sanzioni.

1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
 - a. Il richiamo verbale;
 - b. Il richiamo scritto;
 - c. La sospensione dall'accesso alla rete da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi;
 - d. L'esclusione definitiva dall'uso della rete.
2. Le sanzioni sono comminate dal Dirigente scolastico
3. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo nel ritardo il Dirigente scolastico può ordinare l'immediata cessazione dell'attività all'origine dell'abuso adottando le necessarie misure per impedire che l'abuso venga portato ad ulteriori conseguenze.

Art. 10 Procedure

1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente scolastico o al Responsabile della rete violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.
2. Se il Dirigente scolastico ritiene infondata la segnalazione ne dà comunicazione motivata all'autore.
3. Se il Dirigente scolastico ritiene che la segnalazione sia fondata invita l'utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. L'utente può chiedere di essere ascoltato.
4. Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, il Dirigente scolastico archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore della segnalazione.
5. Se il Dirigente scolastico accerta l'esistenza dell'abuso, commina le sanzioni previste all'articolo precedente motivando la decisione.
6. La decisione viene comunicata senza ritardo alle parti.

Art. 11 Trattamento comunicazione, diffusione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto scolastico e la titolarità è esercitata dal Dirigente scolastico.
2. Il Titolare può designare uno o più responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, con atto formale di nomina.
3. Incaricati del trattamento dei dati sono i docenti ed il personale amministrativo.
4. Il trattamento dei dati, la loro comunicazione e diffusione avviene in base alle disposizioni del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n°196, testo unico in materia di privacy.
5. Il Dirigente scolastico, tramite il Responsabile di rete, attua il monitoraggio delle attività svolte tramite la rete.
6. Il rilevamento delle attività sulla rete attuato ai fini di garantirne la sicurezza ed il suo uso conforme al presente regolamento non costituisce una violazione del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n°196